

LA GIUNTA REGIONALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria);

VISTA la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), ed in particolare l'art. 91 c. 1 ter 2, che prevede che la Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, emani, con regolamento, le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale;

RICHIAMATO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, il cui primo aggiornamento è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31 del 07/02/2023;

DATO ATTO che:

- con la Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale n. 26 del 20/12/2021, di adozione del primo aggiornamento del PGRA, è stato, tra l'altro, definito il percorso tecnico-amministrativo per il definitivo superamento dei Piani di Bacino stralcio (PAI) approvati dalle sopresse Autorità di Bacino ex L. 183/1989 che, per la parte relativa alla disciplina delle aree a pericolosità da alluvione, verranno sostituiti dal PGRA;
- con d.p.c.m. 1 dicembre 2022 è stato approvato il primo aggiornamento del PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31 del 07.02.2023;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, con nota prot. n. 1269 del 15/02/2023, registrata al protocollo della Regione Liguria n. Prot-2023-0178113 del 15/02/2023, ha chiarito che, ancorché sia intervenuta l'approvazione del primo aggiornamento del PGRA del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale ex d.p.c.m. 01/12/2022 sopra richiamato, per il territorio regionale ligure risultano ad oggi ancora vigenti, in forza del disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di Bacino relativamente alla parte idraulica approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989 e che il loro superamento possa avvenire solo a seguito dell'approvazione (entro

90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.p.c.m.) della disciplina regionale attuativa;

- a tal fine è stato predisposto lo schema di regolamento che segue, con il quale sono individuate le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera, come perimetrata dal PGRA, prevedendo, in particolare, gli interventi ammessi o vietati in tali aree, sulla base della disciplina del PGRA approvato ed in linea di continuità con le norme di attuazione dei PAI tuttora vigenti che, da ormai vent'anni, consentono di conciliare le esigenze di sviluppo territoriale con la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico;

CONSIDERATO che l'approvazione del suddetto regolamento regionale è condizione necessaria per dare attuazione e piena operatività nel territorio ligure al PGRA del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, superando, per la parte relativa al solo rischio idraulico, i Piani di Bacino stralcio relativi ai bacini regionali liguri e alla parte ligure del bacino interregionale del fiume Magra, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 01/12/2022;

PRESO ATTO che l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha espresso il proprio parere vincolante favorevole senza prescrizioni sullo schema di regolamento di che trattasi, come da nota prot. n. 3516 del 27/04/2023, acquisita al protocollo della Regione Liguria n. Prot- 2023-0359237 del 27/04/2023, precisando che il medesimo schema di regolamento rispetta appieno le finalità e i contenuti del PGRA, e al contempo ne garantisce l'attuazione coerente nel settore urbanistico ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del d.lgs. 152/2006;

RITENUTO, pertanto, di adottare il regolamento regionale recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)”* al fine dell'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare;

Su proposta dell'Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni Regionali (IRE SpA), Politiche socio sanitarie e Terzo Settore,

RICHIEDE

alla competente Commissione consiliare,

il prescritto PARERE sul seguente schema di regolamento della Giunta regionale, ai fini della definitiva approvazione, recante *“Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)”*.

Schema di Regolamento regionale recante “*Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)*”.

TITOLO I (Disposizioni generali)

Articolo 1 (Finalità)

1. Con il presente regolamento, la Regione, in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), nell’ambito della disciplina prevista dall’articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), emana, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, le disposizioni per la gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (nel seguito PGRA), la cui disciplina trova applicazione per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente Regolamento ha l’obiettivo di perseguire livelli di gestione sostenibili del rischio da alluvione fluviale e costiera, in relazione alle trasformazioni del territorio e dell’uso del suolo, mediante la disciplina delle condizioni di gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione, come perimetrare nel PGRA vigente.
3. Il presente Regolamento contiene, altresì, disposizioni di disciplina del territorio di competenza regionale ai sensi dell’art. 61 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente ai bacini del territorio ligure che ricadono nel distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale.

Articolo 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a) **Accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati al non aumento del rischio idraulico:** azioni di difesa locale di carattere edilizio-impiantistico su un edificio, impianto e/o infrastruttura esistente o da realizzare, finalizzati ad evitare danni in caso di inondazione duecentennale dell’area su cui sorge l’opera. Un elenco non esaustivo di tali accorgimenti è riportato in Allegato 1.
 - b) **Ambiti di tessuto urbano consolidato:** parti di territorio completamente edificate o da completare mediante interventi di integrazione urbanistico-edilizia, sempre all’interno di ambiti già edificati.

- c) Ampliamento di edifici esistenti:** modifiche volumetriche di edifici e manufatti edilizi esistenti che comportano un aumento superiore al 20% del volume esistente, in riferimento al volume geometrico del fabbricato inteso quale volume totale, fuori terra e interrato, misurato vuoto per pieno.
- d) Aree a pericolosità da alluvione elevata (P3):** aree inondabili, come riportate nelle mappe del PGRA, da eventi con periodo di ritorno:
- i. minore od uguale a 50 anni per l'UoM Regionale Liguria;
 - ii. minore od uguale a 30 anni per l'UoM Magra;
 - iii. minore od uguale a 50 anni per le aree inondabili per ingressione marina.
- e) Aree a pericolosità da alluvione media (P2):** aree inondabili, come riportate nelle mappe del PGRA, da eventi con periodo di ritorno:
- i. maggiore di 50 anni e minore od uguale a 200 anni per l'UoM Regionale Liguria, maggiore di 30 anni e minore od uguale a 200 anni per l'UoM Magra;
 - ii. maggiore di 50 anni e minore od uguale a 100 anni per le aree inondabili per ingressione marina;
- f) Aree a pericolosità da alluvione bassa (P1):** aree inondabili da eventi con periodo di ritorno superiore a 200 anni come riportate nelle mappe del PGRA.
- g) Aree inondabili a minor pericolosità relativa P3_0 e P2_0:** porzioni di aree a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3 e media P2 all'interno delle quali i massimi battenti idraulici e le velocità massime della corrente di esondazione sono inferiori alle soglie indicate nell'Allegato 2, che disciplina, altresì, le modalità di individuazione delle stesse aree.
- h) Aumento del carico insediativo:** incremento, anche temporaneo, superiore al 20% e pari ad almeno 10 unità del numero di persone che utilizzano o possono utilizzare un edificio esistente.
- i) Battente (h):** altezza d'acqua stimabile nelle aree inondabili in conseguenza di un evento alluvionale, con riferimento ad eventi di assegnata frequenza.
- j) Cambio di destinazione d'uso di un edificio o parte di esso:** passaggio da una ad un'altra delle seguenti categorie funzionali: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva/direzionale/servizi, commerciale e rurale.
- k) Fascia di riassetto fluviale (RF):** -comprende le aree esterne all'alveo attuale necessarie per l'adeguamento del corso d'acqua. Comprende in particolare le aree necessarie al ripristino della idonea sezione idraulica, tutte le forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena e le aree da destinare alle opere di sistemazione idraulica previste. Può comprendere, inoltre, aree ritenute di pertinenza fluviale e/o di elevato pregio naturalistico-ambientale limitrofe al corso d'acqua.
- l) Interventi di nuova edificazione:** realizzazione di nuovi edifici e/o manufatti edilizi, nonché l'installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che non siano temporanee, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica. Non sono da considerarsi interventi di nuova edificazione riempimenti, pali, tralicci, condotte di servizio, tubature, volumi tecnici destinati a contenere impianti, recinzioni, balconi, verande o tettoie, nonché gazebo o similari non tamponati, nonché le opere e gli impianti e i riempimenti necessari per le bonifiche o messa in sicurezza dei siti contaminati.

- m) Misure di protezione civile:** misure di preparazione volte a migliorare la capacità di risposta agli eventi alluvionali da parte della popolazione e del sistema di protezione civile locale. A questa categoria appartengono:
- 1) misure di previsione delle piene e di allertamento (M41);
 - 2) misure di pianificazione dell'emergenza e della risposta durante l'evento (M42);
 - 3) misure per accrescere la consapevolezza pubblica (M43).
- n) Modifica morfologica:** modifica di superfici ricadenti in area inondabile diretta a mitigare il livello di pericolosità idraulica delle aree stesse mediante la sopraelevazione permanente e stabile del piano di campagna.
- o) Opera non diversamente localizzabile o non delocalizzabile:** le opere pubbliche e/o di interesse pubblico che per importanza strategica e strutturale, a seguito di dichiarazione dell'ente proponente, anche a fronte di analisi costi/benefici sfavorevoli, non possono avere localizzazioni alternative o possono avere solo parziale rilocalizzazione.
- p) Parcheggi a raso:** parcheggi realizzati su sedimi esistenti senza modifica altimetrica;
- q) Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA):** è il Piano Stralcio di Bacino predisposto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale ai sensi della Direttiva 2007/60/CE.
- r) Portata di piena di progetto:** La portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere idrauliche e ad opere interferenti col corso d'acqua. Coincide con la portata con cui sono state determinate le aree P2 del PGRA.
- s) Tratti studiati idraulicamente:** porzione del reticolo idrografico principale e secondario del PGRA che è stato oggetto di studi finalizzati alla definizione delle aree a pericolosità da alluvione fluviale P1, P2 e P3.
- t) Rete infrastrutturale viaria e ferroviaria primaria:** il sistema di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico costituito da aeroporti, interporti, porti, ferrovie, tramvie, busvie, metropolitane, filobus, funicolari, funivie, trasporti a rete, autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali, ciclovie, piste ciclabili e le opere ad esse connesse (es: stazioni).
- u) Reticolo idrografico regionale:** reticolo idrografico ai sensi dell'art. 91 c. 1 bis della L.R. 18/1999. Il reticolo idrografico regionale è articolato secondo le seguenti classi:
- 1) reticolo idrografico di primo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso con superficie maggiore di 1 km²;
 - 2) reticolo idrografico di secondo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 1 e 0,25 km²;
 - 3) reticolo idrografico di terzo livello: porzione del reticolo idrografico comprendente le aste fluviali con bacino sotteso compreso tra 0,25 e 0,1 km²;
- Resta ferma la suddivisione tra reticolo principale e secondario prevista dal PGRA e la relativa disciplina.
- v) Rischio R:** è la combinazione della probabilità di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche derivanti da tale evento. Ai fini applicativi si definisce il valore R del rischio come il prodotto tra pericolosità, vulnerabilità ed entità del bene considerato come definite dal PGRA.
- w) Servizi essenziali:** sono i servizi connessi con la finalità di garantire la salute, l'assistenza, l'istruzione ai cittadini e il soccorso in fase di emergenza (ospedali, case di cura, scuole, strutture strategiche per le finalità di protezione civile), come definiti dal PGRA.

- x) Unit of Management (UoM):** Unità di Gestione del PGRA, corrispondenti, per il territorio ligure, ai bacini appartenenti alle sopresse autorità di bacino regionale ligure ed al bacino interregionale del Fiume Magra.
- y) Velocità di scorrimento (v):** velocità della corrente stimabile nelle aree inondabili in conseguenza di un evento alluvionale, con riferimento ad eventi di assegnata frequenza.

TITOLO II

(Disciplina delle aree a pericolosità da alluvione mappate dal PGRA)

Articolo 4

(Aree a pericolosità da alluvione. Norme generali)

1. Nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera P3, P2 e P1 si applicano le norme di cui agli articoli seguenti. Resta fermo che qualsiasi intervento realizzato nelle aree da alluvione fluviale non deve pregiudicare la sistemazione idraulica definitiva del corso d'acqua, aumentare la pericolosità di inondazione ed il rischio connesso, sia localmente, sia a monte che a valle, costituire significativo ostacolo al deflusso delle acque di piena, ridurre significativamente la capacità di invaso delle aree stesse.
2. Il riesame e l'aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione sono svolti secondo quanto previsto dalla disciplina del PGRA.

Articolo 5

(Aree a pericolosità da alluvione elevata P3)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, nelle aree P3 non sono consentiti:
 - a) nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
 - b) nuovi impianti di cui all'allegato VIII alla Parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
 - c) nuovi sottopassi e nuovi volumi interrati;
 - d) interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti;
 - e) la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture, fatti salvi gli interventi inquadrabili nelle opere di attraversamento e quelli necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi e connessi alla rete infrastrutturale viaria e ferroviaria primaria e comunale non diversamente localizzabili, purché progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica¹, non aumentino le condizioni di rischio, e a condizione che risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate, di cui ai piani comunali di protezione civile;
 - f) nuovi parcheggi a raso;
 - g) nuovi campeggi.
2. Esclusivamente all'interno di ambiti di tessuto urbano consolidato in aree a minor pericolosità relativa P3_0 (entrambe le condizioni devono essere verificate), sono consentiti:
 - a) interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti, purché non interrati e non riguardanti servizi essenziali, che prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato 1, e risultino assunte

¹ Tale studio di compatibilità idraulica è finalizzato a valutare se l'intervento è compatibile con le condizioni dell'area, in termini di pericolosità e di rischio. Lo stesso deve essere basato su uno studio idraulico che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera per un tratto significativo del corso d'acqua. La tipologia e le caratteristiche progettuali dell'opera stessa devono essere individuati sulla base del suddetto studio idraulico, al fine di minimizzare il rischio connesso in tutte le aree interessate e di individuare tutti gli accorgimenti costruttivi e le misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità

le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile;

b) nuovi parcheggi a raso.

3. Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione senza ampliamento di edifici/manufatti esistenti deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità, anche attraverso la messa in opera degli accorgimenti e delle misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, e purché risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.
4. Sono, altresì, ammessi interventi di realizzazione di nuovi impianti di depurazione e di potabilizzazione ed i volumi tecnici ad essi funzionali e collegati, anche interrati, purché realizzati con tipologie costruttive, da dimensionare in base ad uno specifico studio idraulico, in grado di evitare allagamenti all'interno e sversamenti di materiali inquinanti in caso di evento duecentennale purché risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.
5. Nelle aree P3 gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente non devono, comunque, aumentarne la vulnerabilità rispetto ad eventi alluvionali, e non devono comportare cambi di destinazione d'uso che aumentino il carico insediativo anche temporaneo.
6. Esclusivamente nella UoM Magra sono consentiti l'adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti di frantumazione dei materiali inerti e betonaggio, a condizione che siano supportati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che verifichi che gli interventi previsti:
 - a) non alterino significativamente la capacità di laminazione delle acque di esondazioni;
 - b) non aumentino significativamente le condizioni di pericolosità e di rischio dell'area di interesse e delle aree limitrofe, a monte e a valle;
 - c) non pregiudichino la possibilità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e la possibilità di definire la Fascia di riassetto fluviale, dove non ancora individuata;
 - d) prevedano adeguate caratteristiche di stabilità dei cumuli in rilevato, anche in considerazione delle possibili azioni erosive e demolitive degli eventi di piena, in relazione alla piena di riferimento.

Articolo 6

(Aree a pericolosità da alluvione media P2)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, nelle aree P2 non sono consentiti:
 - a) nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
 - b) interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti;
 - c) la realizzazione di nuove infrastrutture, fatti salvi gli interventi inquadrabili nelle opere di attraversamento e quelli necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi e connessi alla rete infrastrutturale viaria e ferroviaria primaria e comunale non diversamente localizzabili, purché progettati sulla base di uno specifico studio di compatibilità idraulica², non aumentino le condizioni di rischio, e a condizione che risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile;

² Tale studio di compatibilità idraulica è finalizzato a valutare se l'intervento è compatibile con le condizioni dell'area, in termini di pericolosità e di rischio. Lo stesso deve essere basato su uno studio idraulico che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera per un tratto significativo del corso d'acqua. La tipologia e le caratteristiche progettuali dell'opera stessa devono essere individuati sulla base del suddetto studio idraulico, al fine di minimizzare il rischio connesso in tutte le aree interessate e di individuare tutti gli accorgimenti costruttivi e le misure necessarie per la tutela della pubblica incolumità

- d) nuovi campeggi;
 - e) nuovi sottopassi.
2. Esclusivamente all'interno di ambiti di tessuto urbano consolidato in aree a minor pericolosità di inondazione relativa P2_0 (entrambe le condizioni devono essere verificate), sono consentiti:
- a) interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti, purché prevedano le opportune misure od accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato 1, e risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile;
 - b) nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili a condizione che:
 - 1) le nuove opere sostituiscano analoghe opere situate in aree a pericolosità superiore;
 - 2) siano situate in aree in cui il battente massimo risulti minore di 30 cm e le velocità di scorrimento massime inferiori a 1 m/s;
 - c) i volumi interrati, a condizione che non sia prevista la permanenza di persone al loro interno e solo nelle aree in cui il battente massimo risulta minore di 30 cm e le velocità di scorrimento massime inferiori ad 1 m/s. resta fermo quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.
3. Esclusivamente nei territori appartenenti all'UoM Magra, nelle aree a minore pericolosità da inondazione P2_0 situate all'esterno di ambiti di tessuto urbano consolidato, è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione a condizione che:
- a) non riguardino nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali;
 - b) non prevedano volumi interrati;
 - c) non incidano negativamente sulle condizioni di pericolosità e di rischio dell'area di interesse e delle aree limitrofe, a monte e a valle, nel contesto anche dell'intera area P2_0;
 - d) non pregiudichino la possibilità di realizzazione degli interventi di messa in sicurezza previsti dal PGRA e non interferiscano con la fascia di riassetto fluviale;
 - e) siano previste le opportune misure ed accorgimenti tecnico costruttivi di cui all'Allegato 1, e risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.
4. Nel caso di interventi di demolizione con ricostruzione senza ampliamento di edifici/manufatti esistenti deve essere assicurata la riduzione della vulnerabilità dell'edificio, anche attraverso la messa in opera degli accorgimenti e delle misure finalizzate a tutelare la pubblica incolumità, e purché r i s u l t i n o assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.
5. Sono altresì ammessi interventi di realizzazione di nuovi impianti di depurazione e potabilizzazione e di trattamento rifiuti ed i volumi tecnici ad essi funzionali e collegati, anche interrati, purchè realizzati con tipologie costruttive, da dimensionare in base ad uno specifico studio idraulico, in grado di evitare allagamenti all'interno e sversamenti di materiali inquinanti in caso di evento duecentennale, purché risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.
6. Gli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 sono ammessi solo se non diversamente localizzabili, purchè realizzati con tipologie costruttive, da dimensionare in base ad uno specifico studio idraulico, in grado di evitare danneggiamenti e sversamenti di

materiali inquinanti in caso di evento duecentennale, purché risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.

7. Esclusivamente nella UoM Magra è consentito l'ampliamento e la nuova realizzazione di impianti di betonaggio e di frantumazione dei materiali inerti, a condizione che siano supportati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che verifichi che gli interventi previsti:
 - a) non alterino significativamente la capacità di laminazione delle acque di esondazioni;
 - b) non aumentino significativamente le condizioni di pericolosità e di rischio dell'area di interesse e delle aree limitrofe, a monte e a valle;
 - c) non pregiudichino la possibilità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e la possibilità di definire la Fascia di riassetto fluviale, dove non ancora individuata;
 - d) prevedano adeguate caratteristiche di stabilità dei cumuli in rilevato, anche in considerazione delle possibili azioni erosive e demolitive degli eventi di piena, in relazione alla piena di riferimento.

Articolo 7

(Aree a pericolosità da alluvione bassa P1)

1. Nelle aree P1 è consentito ogni tipo di intervento, purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità, a condizione che risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.

TITOLO III

(Ulteriori disposizioni di disciplina del territorio)

Articolo 8

(Portata di piena di progetto)

1. La portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere idrauliche e ad opere interferenti con il corso d'acqua coincide con la portata con cui sono state determinate le aree P2 del PGRA.

Articolo 9

(Opere idrauliche finalizzate alla riduzione della pericolosità da alluvione)

1. I progetti relativi alle opere idrauliche finalizzate alla riduzione della pericolosità da alluvione sono soggette al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità, secondo la Disciplina di Piano del PGRA.

Articolo 10

(Fascia di riassetto fluviale)

1. Nella fascia di riassetto fluviale (RF), non sono consentiti:
 - a) cambi di destinazione d'uso con aumento del carico insediativo;
 - b) interventi di nuova edificazione e ampliamento degli edifici esistenti;
 - c) interventi di demolizione e ricostruzione;
 - d) realizzazione di nuove strade e ferrovie fatta eccezione per le opere di attraversamento.
2. È consentita l'installazione di impianti tecnologici e manufatti di servizio di piccola dimensione, nonché la sistemazione e/o la trasformazione di aree a fini agricoli a condizione che:
 - a) si tratti di interventi previsti nell'ambito di parchi urbani o di aree a verde attrezzato come individuati dagli Strumenti Urbanistici Comunali, oppure connessi alla conduzione di fondi

- agricoli, oppure connessi all'attività di rimessaggio di imbarcazioni.
- b) non costituiscano, in ogni caso, significativo ostacolo al deflusso delle acque e la loro collocazione sia compatibile rispetto agli specifici livelli di pericolosità e condizioni di deflusso o inondabilità, anche attraverso l'adozione delle più adeguate tipologie costruttive e degli appropriati accorgimenti tecnico-costruttivi per il non aumento del rischio, a condizione che risultino assunte le misure di protezione civile e le azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.
3. I presupposti e le condizioni di cui alla lettera b) del punto 2 devono essere verificati dagli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi sulla base delle mappe del PGRA nonché sulla scorta di specifiche analisi di maggior dettaglio o studi di compatibilità idraulica da acquisirsi, ove necessario, per gli specifici casi di interesse.
4. Sono altresì consentiti i seguenti interventi:
- a) ampliamento degli edifici esistenti connessi all'attività cantieristica nautica e non delocalizzabili, ammessi dallo Strumento Urbanistico Generale, purché non interrati e seminterrati e non comportino una riduzione della distanza fra il fabbricato e la sponda, previa realizzazione preventiva o contestuale di interventi di mitigazione della vulnerabilità dei volumi esistenti e di messa in sicurezza di quelli oggetto di ampliamento, previo parere obbligatorio e vincolante della Regione;
 - b) adeguamento alle normative tecniche di settore, manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione della rete infrastrutturale viaria e ferroviaria primaria e comunale e delle reti e degli impianti esistenti, pubblici o di interesse pubblico, non delocalizzabili, purché realizzati senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica in cui ricadono e purché non pregiudichino la possibilità di realizzare gli interventi di sistemazione idraulica.
5. In ogni caso, sono consentiti interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici/manufatti, impianti e infrastrutture esistenti.
6. La perimetrazione della fascia di riassetto fluviale può essere modificata e/o aggiornata nonché estesa a nuovi tratti di corsi d'acqua, sulla base dell'acquisizione di nuove conoscenze, di studi o indagini di maggior dettaglio ed a seguito della progettazione di interventi di sistemazione idraulica. In particolare, sulla base di specifici progetti di messa in sicurezza, è possibile la rilocalizzazione al di fuori della fascia dei manufatti/edifici esistenti.
7. Dell'eventuale maggior valore acquisito dagli immobili a seguito degli interventi ammessi secondo il disposto del comma 2 non si tiene conto ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione in occasione della realizzazione degli interventi e di messa in sicurezza e/o della rilocalizzazione.
8. La disciplina della fascia di riassetto fluviale deve essere applicata in maniera coordinata con la disciplina delle aree P1, P2 e P3.

Articolo 11

(Fasce di rispetto)

1. Relativamente ai tratti dei corsi d'acqua non compresi nei tratti studiati idraulicamente è stabilita una fascia di rispetto, da misurarsi ai sensi del Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua), come di seguito articolata:
 - a) 40 metri per i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale definiti come primo livello;
 - b) 20 metri per i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale definiti come secondo livello;
 - c) 10 metri per i corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale definiti come terzo livello.
2. Per i corsi d'acqua di cui all'art. 91 c. 1 bis lett. c) della L.R. 18/1999, la fascia di cui al c. 1 è

pari a 10 metri.

3. Nella fascia di rispetto di cui ai commi 1 e 2 si applica la normativa relativa alle aree a pericolosità da alluvione elevata P3 di cui all'articolo 5.
4. La fascia di rispetto di cui ai commi 1 e 2 può essere superata, anche su proposta degli enti locali, da studi finalizzati all'aggiornamento delle mappe del PGRA, secondo le modalità previste della Disciplina di Piano del PGRA.
5. La disciplina della fascia di rispetto di cui ai commi 1 e 2 è da applicarsi in modo integrato con quello relativo alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al regolamento regionale n. 3/2011.

Articolo 12

(Disciplina degli interventi nelle aree limitrofe alle aree P3, P2 e P1)

1. Riguardo ad interventi di tipo urbanistico-edilizio confinanti con le aree P3, P2 e P1, il Comune:
 - a) verifica, anche sulla base di eventuale documentazione tecnica, che gli interventi non siano tali da comportare variazioni nelle condizioni di pericolosità da alluvione;
 - b) in caso di interventi di demolizione e ricostruzione e/o di trasformazione morfologica, acquisisce preventivamente il parere vincolante della Regione Liguria. Nell'ambito di tale parere, la Regione verifica che le perimetrazioni non siano influenzate dagli interventi in questione con eventuale conseguente modifica dello stato di pericolosità, prescrivendo, se del caso, accorgimenti costruttivi o altre misure o interventi, ivi comprese, se necessarie, opere di tipo idraulico, atte a proteggere il nuovo elemento dagli allagamenti e a non aumentare le condizioni di pericolosità e rischio nelle zone limitrofe.

Articolo 13

(Modifiche morfologiche)

1. Nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale P1, P2 e P3 sono ammesse modifiche morfologiche, alle condizioni indicate nell'Allegato 3.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 14

(Rapporti con gli strumenti urbanistici)

1. Le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale non devono essere in contrasto con la disciplina del presente regolamento. Gli enti territoriali adeguano i propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando l'immediata prevalenza delle relative prescrizioni. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili né realizzabili interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. In sede di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi, l'autorità competente al rilascio degli stessi deve preventivamente verificare la conformità delle opere alla disciplina del presente regolamento.

Articolo 15

(Rapporti con gli strumenti di protezione civile)

1. Il PGRA e gli atti attuativi del presente regolamento forniscono gli elementi propedeutici all'adozione e all'aggiornamento dei piani provinciali e comunali d'emergenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti

locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio).

Articolo 16

(Indirizzi applicativi)

1. La Giunta Regionale può approvare indirizzi applicativi della disciplina del presente regolamento, informando preventivamente l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Articolo 17

(Rapporti con il Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero)

1. La disciplina del presente regolamento deve essere applicata in modo integrato e coordinato con le norme di attuazione del Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero, di cui all'art. 41 della legge regionale 4 agosto 2006 n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale). Il riesame e l'aggiornamento delle mappe della pericolosità da alluvione costiera vengono svolti secondo quanto stabilito dalla disciplina del PGRA.

Articolo 18

(Disposizioni transitorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono assentibili, né realizzabili interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta. Sono fatti salvi gli interventi ricadenti, in almeno una delle seguenti fattispecie:
 - a) già dotati di titolo edilizio;
 - b) previsti in strumenti urbanistici attuativi, progetti urbanistico operativi o progetti edilizi convenzionati già approvati;
 - c) già autorizzati in forza della normativa previgente;
 - d) già oggetto di pareri positivi previsti dalla normativa idraulica dei piani di bacino previgenti;

purché i relativi lavori vengano iniziati entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per quanto attiene i tratti fluviali che non sono stati oggetto di studi finalizzati a definire le mappe della pericolosità da alluvione fluviale del PGRA, nelle more della realizzazione degli studi stessi, la portata di piena di progetto per i tratti è quella riportata nei soppressi Piani di Bacino Regionali e Interregionale del Fiume Magra.
3. I criteri emanati dagli organi competenti delle sopresse autorità di bacino regionale della Liguria ed Interregionale del Fiume Magra costituiscono un riferimento tecnico anche ai fini del presente regolamento e rimangono in vigore fino alla emanazione dei nuovi, se non in contrasto con le disposizioni del PGRA.

Articolo 19

(Regime transitorio conseguente alle modifiche alla mappa della pericolosità da alluvione del PGRA)

1. Dalla data di entrata in vigore degli atti di modifica alla mappa della pericolosità da alluvione del PGRA, all'interno delle aree che a seguito delle modifiche hanno aumentato il livello di pericolosità non possono essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con i divieti e le prescrizioni contenuti nel presente Regolamento, fatti salvi i casi in cui le

opere siano dotate di titolo abilitativo rilasciato precedentemente alla suddetta modifica e i cui relativi lavori siano stati effettivamente iniziati.

2. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi, già assentiti mediante rilascio dei titoli abilitativi o di interventi previsti da strumenti urbanistici attuativi approvati prima della data di cui al comma 1, e i cui lavori non sono ancora iniziati, gli interventi previsti possono essere realizzati solo su parere favorevole della Regione, finalizzato a verificare che, sulla base degli scenari di pericolosità individuati dagli atti di modifica alle mappe di pericolosità, l'intervento stesso non aumenti le attuali condizioni di rischio, anche attraverso l'adozione di opportune misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi di cui all'Allegato 1 e l'assunzione di idonee misure di protezione civile e delle azioni associate di cui ai piani comunali di protezione civile.

Articolo 20 (Norme Finali)

1. La Giunta regionale approva:
 - a) le mappe delle aree a minore pericolosità relativa ai fini dell'applicazione della presente disciplina, che sono pubblicate sul sito internet regionale;
 - b) la fascia di riassetto fluviale che è pubblicata sul sito internet regionale.
2. La Giunta regionale può modificare e/o integrare gli allegati nel caso si rendano necessari adeguamenti di natura tecnica, informando preventivamente l'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
3. La cartografia dei tratti studiati idraulicamente è pubblicata sul sito internet regionale.

Articolo 21 (Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L.

ALLEGATO 1 ACCORGIMENTI TECNICO-COSTRUTTIVI PER IL NON AUMENTO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IDRAULICO.

Vengono di seguito definite le caratteristiche fondamentali degli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati al non aumento delle condizioni di rischio attuale in caso di realizzazione di nuove opere in aree soggette ad alluvione. Tali accorgimenti costituiscono misure di prevenzione (M23 del PGRA) finalizzate alla gestione del rischio.

Dalla definizione generale del rischio si evince che, affinché l'introduzione di un nuovo elemento in un'area interessata da possibili inondazioni non determini un aumento delle condizioni di rischio, deve poter essere eliminata la vulnerabilità dell'elemento stesso nei confronti dell'evento temuto. Pertanto gli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati al non aumento del rischio attuale devono essere in grado di proteggere l'elemento stesso dagli allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità conseguenti all'introduzione del nuovo elemento in occasione di un evento alluvionale.

Il progetto deve quindi, verificare, caso per caso, l'efficacia degli accorgimenti nella protezione del nuovo elemento dagli allagamenti, in considerazione in particolare sia delle caratteristiche dell'evento atteso (quali battenti e velocità di scorrimento previste in caso di piena duecentennale, anche per le aree P3_0) sia della alta vulnerabilità intrinseca di alcuni elementi (per esempio locali interrati o campeggi ove ammessi); tale verifica deve essere effettuata mediante un'analisi tecnico-idraulica basata sulle determinazioni relative alla portata avente periodo di ritorno ≤ 200 anni. Qualora tali determinazioni non risultino sufficientemente approfondite per i casi in questione deve essere prodotto uno studio idraulico di dettaglio finalizzato a valutare l'entità e le caratteristiche del fenomeno nell'area interessata dall'edificazione.

Le finalità sopra indicate possono essere perseguite attraverso l'adozione, sia singolarmente sia congiuntamente, delle seguenti misure od accorgimenti tecnico-costruttivi, elencati a titolo meramente esemplificativo:

1. il confinamento idraulico dell'area oggetto dell'intervento mediante sopraelevazione o realizzazione di barriere fisiche per la corrente di inondazione;
2. l'impermeabilizzazione dei manufatti fino a una quota congruamente superiore (almeno 50 cm) al livello di piena di riferimento mediante il relativo sovrizzo delle soglie di accesso, delle prese d'aria e, in generale, di qualsiasi apertura;
3. il divieto di destinazioni d'uso che comportino la permanenza di persone nei locali interrati.

In ogni caso, la quota del piano terra delle nuove costruzioni deve essere posta ad un livello adeguatamente superiore a quello del battente idrico associato alla piena duecentennale e le eventuali strutture interrate devono prevedere accessi posti ad una quota superiore al battente anzidetto maggiorato di almeno 0.50 metri ed essere completamente stagne e non collegate direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere.

Ulteriori accorgimenti tecnico-costruttivi complementari ai precedenti possono essere:

- l'installazione di stazioni di pompaggio;
- la riorganizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche nelle aree limitrofe;
- la difesa mediante sistemi passivi dal rigurgito delle acque nella rete di smaltimento delle acque meteoriche, dei quali sia predisposto un adeguato programma di manutenzione;
- l'installazione di sistemi di allarme.

La verifica dell'idoneità idraulico-strutturale degli accorgimenti tecnico-costruttivi è un contenuto obbligatorio del progetto, deve avere un approfondimento tecnico coerente con il livello di progettazione delle opere e deve essere oggetto di una specifica parte della relazione descrittiva e

delle relazioni di calcolo delle opere.

Per quanto attiene infine le tipologie da assumere nelle aree a pericolosità da alluvione P1, può essere ritenuta congrua la sopraelevazione di 50 cm delle soglie di accesso.

ALLEGATO 2 CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DI AREE A MINORE PERICOLOSITA' RELATIVA ALL'INTERNO DI AREE A PERICOLOSITA'ELEVATA E MEDIA DA ALLUVIONE FLUVIALE P3 E P2.

All'interno delle aree P3 e P2 possono essere individuate, sulla base delle caratteristiche dell'inondazione a $T \leq 50$ anni $T \leq 200$ anni, aree a "minor pericolosità relativa", P3_0 e P2_0, nelle quali sia consentito un regime normativo specifico con la messa in opera di accorgimenti tecnico- costruttivi efficaci per il non aumento del rischio accompagnati dalle misure di protezione civile previste dal piano comunale. Sulle restanti aree, P3 e P2, vige la normativa generale delle aree P3 e P2.

Le aree P3_0 sono individuate secondo i criteri di cui alla tabella seguente:

<i>Aree P3_0 – Evento di piena per $T \leq 50$ anni</i>	
<i>individuazione aree P3_0</i>	
velocità di scorrimento	battente
$0 \text{ m/s} < v < 1 \text{ m/s}$	$h \leq 0,30 \text{ m}$

Tab. 1

Per l'UoM Magra si fa riferimento agli eventi di piena aventi $T \leq 30$ anni.

Deve essere inoltre verificato che i valori di velocità di scorrimento e battente, per l'evento di piena avente $T = 200$ anni, siano inferiori a quelli indicati in tab. 2.

Le aree P2_0 sono individuate con il criterio di cui alla tabella seguente.

<i>Aree P2_0 – Evento di piena per $T = 200$ anni</i>	
<i>individuazione aree P2_0</i>	
velocità di scorrimento	battente
$0 \text{ m/s} < v < 1 \text{ m/s}$	$h \leq 0,70 \text{ m}$
$1 \text{ m/s} < v < 1,5 \text{ m/s}$	$h \leq 0,50 \text{ m}$
$1,5 \text{ m/s} < v < 2 \text{ m/s}$	$h \leq 0,30 \text{ m}$

Tab. 2

L'applicazione della metodologia di individuazione cartografica delle aree a minor pericolosità qui delineata deve, in ogni caso, essere coerente con le mappe del PGRA. Deve basarsi su risultati di studi idraulici di dettaglio, che permettano di determinare affidabilmente, oltre alla perimetrazione delle aree a pericolosità da inondazione, le entità dei battenti idrici e delle velocità di scorrimento che vi si realizzano. Tali studi devono prendere in considerazione l'intero corso

d'acqua, o, in caso di bacini di rilevanti dimensioni, tratti significativi di corso d'acqua e/o l'area inondabile interessata nella sua interezza.

Gli esiti degli studi di cui sopra saranno rappresentati in una apposita carta, coerente con le mappe del PGRA, in cui siano mappati le aree P3_0, e P2_0.

Si ricorda che i valori dei battenti e delle velocità, cui si fa riferimento nella procedura delineata per l'individuazione della "minor pericolosità", sono, in ogni zona, rispettivamente quelli massimi che si possono realizzare nella zona stessa durante l'evoluzione della piena. Solo in casi particolari, tuttavia, laddove possa risultare significativa la non contestualità dei valori massimi di battenti e velocità nel corso della piena, possono, in alternativa, essere utilizzati i valori massimi del solo battente accoppiati ai contestuali valori di velocità.

Nella cartografia deve essere evitata la mappatura di aree a bassa pericolosità relativa inglobate in aree ad alta pericolosità relativa, specie se di modesta estensione rispetto all'area complessiva, anche se risultante dalla applicazione automatica dei criteri descritti (ad es. ambito P2_0 completamente contornate da un ambito P2 o area P1); le singole situazioni dovranno, quindi, essere valutate nel merito dal redattore dello studio, in quanto tali "isole", derivanti dalla mera applicazione della procedura sui risultati degli studi idraulici, sono da ritenersi non significative in termini di pianificazione di bacino.

L'approvazione delle aree da parte della Giunta regionale, per i corsi d'acqua ricompresi nel reticolo secondario, può avvenire contestualmente alla modifica delle mappe del PGRA.

ALLEGATO 3: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DI INTERVENTI COMPORTANTI MODIFICAZIONI MORFOLOGICHE IN AREE A PERICOLOSITÀ DA ALLUVIONE FLUVIALE.

In coerenza con il principio generale di cui all'art. 4, risultano ammissibili eventuali interventi, che comportino modifiche morfologiche dei terreni ricadenti in aree a pericolosità da alluvione fluviale, ove ammessi dallo strumento urbanistico vigente e dal piano paesistico, diretti ad evitare o mitigare l'inondabilità delle aree stesse attraverso il raggiungimento di una adeguata quota del terreno,

Essendo interventi volti a diminuire la pericolosità idraulica delle aree, il progetto dovrà contenere le verifiche e i dimensionamenti idraulici necessari.

In particolare la progettazione dovrà:

- a) Essere basata su un adeguato studio di compatibilità idraulica³ che verifichi che gli interventi previsti:
 1. non alterino significativamente la capacità di laminazione delle acque di esondazione;
 2. non aumentino significativamente le condizioni di pericolosità e di rischio dell'area di interesse e delle aree limitrofe, a monte e a valle;
 3. non pregiudichino la possibilità di realizzare gli interventi di messa in sicurezza e non interferiscano con la fascia di riassetto fluviale;
 4. prevedano adeguate caratteristiche di stabilità dei rilevati, anche in considerazione delle possibili azioni erosive e demolitive degli eventi di piena in relazione alla piena di riferimento;
 - b) Interessare aree poste ai margini esterni delle aree a pericolosità idraulica, allo scopo di ampliare, attraverso le suddette modifiche, le aree di pericolosità inferiore ad esse contigue;
- Dovranno inoltre risultare assunte le azioni di protezione civile previste dalle vigenti normative.

Per quanto concerne la valutazione dell'aumento delle condizioni di pericolosità e rischio di cui ai punti 1. e 2. della precedente lettera a), si specifica che per aumento non significativo si intende un aumento trascurabile, in termini percentuali ed assoluti, delle attuali condizioni, da valutarsi negli specifici casi, sulla base di adeguate analisi. In particolare, al fine di non alterare significativamente le condizioni di pericolosità, deve essere garantito che i volumi sottratti alla espansione della piena di riferimento siano percentualmente non rilevanti (indicativamente inferiori al 10%) e non condizionino la dinamica attuale dell'esondazione, anche con riferimento all'intero tratto di corso d'acqua analizzato. In tal senso, non devono in ogni caso risultare ampliate le aree a classe di pericolosità superiore, garantendo di non interessare con l'allagamento zone che attualmente non ne sono raggiunte e di non aumentarne la classe di pericolosità idraulica, né risultare aumentati in modo percentualmente significativo i volumi invasati, le entità dei battenti e delle velocità di scorrimento previste.

L'approvazione del nuovo quadro di pericolosità seguirà il procedimento stabilito dalle normative del PGRA, previa verifica, da parte della Regione, delle condizioni di cui al precedente punto a).

³ Tale studio di compatibilità idraulica è finalizzato principalmente a valutare se l'intervento previsto è compatibile con le condizioni dell'area, in termini di pericolosità e di rischio. Lo stesso deve, quindi, essere basato su una adeguata analisi idraulica, che permetta la valutazione delle conseguenze in termini idraulico-ambientali della realizzazione dell'opera per un tratto significativo del corso d'acqua

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente schema di regolamento la Regione, in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), detta norme in merito alla gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera con particolare riferimento al settore urbanistico ai sensi dell’articolo 65, c. 6 del d.lgs. n. 152/2006 (Nome in materia ambientale), in attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (nel seguito PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. L’emanazione della suddetta disciplina consente, infatti, a fronte dell’intervenuta approvazione del primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ex D.P.C.M. 1/12/2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31 del 07/02/2023, di proseguire una gestione sostenibile del territorio nelle aree a pericolosità da alluvione come mappate dallo stesso PGRA, in linea di continuità con il regime giuridico di trasformazione dell’uso del suolo, già oggetto della pianificazione di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico delle soppresse Autorità di bacino regionale ed interregionale del Fiume Magra *ex lege* n. 183/1989.

Quanto sopra in ragione del fatto che il citato D.P.C.M, ancorché sancisca, all’articolo 3, il subentro del PGRA, sia pure per la sola parte relativa al rischio idraulico, ai previgenti Piani di Bacino stralcio, ammette, peraltro, l’adozione, da parte della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.C.M. 1/12/2022, le disposizioni concernenti l’attuazione dello stesso PGRA sotto il profilo urbanistico, la cui emanazione segnerà il definitivo superamento del regime transitorio previsto dall’articolo 170, c. 11 del D.lgs. n. 152/2006, che disponeva il permanere dell’efficacia degli atti assunti dalle soppresse autorità di bacino *ex lege* 183/1989 fino all’emanazione dei corrispondenti atti a livello distrettuale, come del resto confermato dalla stessa Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con nota 15/02/2023 prot.n. 1269/2023 assunta a prot. — 2023-0359237 del 27.04.2023.

In tale contesto la Vice Direzione Generale Sviluppo per la Transizione Ecologica ha, pertanto, avviato un confronto, in primis, con l’Autorità di Bacino Distrettuale chiamata ad esprimersi sullo schema di regolamento, ai sensi dell’articolo 91, c.1 ter 2 della l.r. n.18/1999, con parere obbligatorio e vincolante, nonché con le strutture regionali afferenti alle Vice Direzioni Generali Territorio ed Infrastrutture e Trasporti competenti per materia, al fine di elaborare un documento condiviso quanto a contenuto tecnico ed impostazione.

In particolare si è addivenuti alla stesura di una disciplina attuativa di dettaglio del PGRA, oggetto di parere favorevole senza prescrizioni dell’Autorità di bacino distrettuale in data 27 aprile 2023, che individua, principalmente, anche in ragione della natura meramente prestazionale delle norme di piano del PGRA, in quanto finalizzate alla gestione del rischio, gli interventi urbanistico-edilizi compatibili con le aree a pericolosità da alluvione fluviale, come mappate nel PGRA, sostanzialmente in linea con la normativa dei Piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) delle sopresse autorità di bacino *ex lege* n. 183/1989 che, da ormai vent’anni, consente di conciliare le esigenze di sviluppo territoriale con la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico nell’ottica della tutela della pubblica e privata incolumità.

Segnatamente, la norma che, secondo l’Autorità di bacino distrettuale rispetta appieno le finalità e i contenuti del PGRA, e che al contempo ne garantisce l’attuazione coerente nel settore urbanistico ai sensi di quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 152/2006, disciplina le aree a pericolosità da alluvione come mappate dal medesimo PGRA, in funzione dei livelli di pericolosità – P3 pericolosità elevata, P2 pericolosità media, P1 pericolosità bassa – differenziati in base alla tipologia di alluvione (fluviale e costiera) e al connesso tempo di ritorno degli eventi. Al riguardo si prevedono gli interventi non consentiti, nonché quelli ammessi sia sulla nuova edificazione sia sul patrimonio edilizio esistente, differenziati anche in ragione delle aree a minor pericolosità relativa (P3_0 e P2_0).

A ciò si aggiunga l’introduzione di alcune definizioni rilevanti ai fini dell’applicazione del regolamento, con particolare riferimento a quelle relative alle tipologie di interventi ammessi o vietati, per le quali l’impostazione scelta prescinde dal richiamo alle norme urbanistico edilizie di cui alla normativa nazionale (D.P.R. n. 380/2001 già legge 457/1978) diversamente da quanto previsto nelle norme dei previgenti piani di bacino stralcio, superando, in tal modo, la qualificazione strettamente edilizia degli interventi medesimi. Quanto sopra nell’ottica di confermare, quale unica chiave di lettura delle norme di che trattasi, la natura sostanziale dell’intervento avuto riguardo alla finalità propria delle norme in esame che è di perseguire livelli di gestione sostenibili del rischio da alluvione fluviale e costiera al fine del non aumento delle condizioni di rischio attuale e della tutela della pubblica e privata incolumità.

Ulteriore elemento di novità è rappresentato dalla previsione di una disciplina anche delle aree a pericolosità da alluvione costiera. Il PGRA individua, infatti, la mappatura di tali aree alle quali si applicano le stesse disposizioni previste per le aree a pericolosità da alluvione fluviale. La disciplina regolamentare proposta sottopone, pertanto, al medesimo regime giuridico entrambe le aree, ferma restando l’applicazione integrata e coordinata con le norme di attuazione del Piano di tutela dell’ambiente marino e costiero (PTAMC), di cui all’articolo 41 della l.r. n. 20/2006 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo

ambientale). Quanto sopra al fine di disciplinare in maniera uniforme le aree soggette ad alluvione

costiera individuate dal PGRA per tutto il territorio costiero ligure, in coerenza con il PTAMC, che contiene delle ulteriori norme finalizzate alla tutela dell'Ambiente marino e Costiero e alla protezione delle coste.

Lo schema di regolamento prevede, infine, ulteriori disposizioni di disciplina del territorio, ai sensi dell'articolo 61, c. 1 lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla portata di piena, da assumere nella progettazione relativa ad opere idrauliche ed alle opere interferenti con il corso d'acqua, alla fascia di riassetto fluviale, alla fascia di rispetto individuata relativamente ai tratti dei corsi d'acqua non studiati idraulicamente. Si tratta, infatti, di aspetti che, in continuità con la pianificazione di bacino previgente, garantiscono adeguata tutela del territorio anche in coerenza con la disciplina delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua di cui al r.r. n. 3/2011 (regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua).

RELAZIONE ARTICOLATA

Articolo 1

L'articolo, nell'individuare le finalità del regolamento, prevede, da un lato, l'attuazione del PGRA sotto il profilo urbanistico ai sensi dell'articolo 65, c.6 del d.lgs. n. 152/2006, che consente una gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera, come mappate dallo stesso PGRA e, dall'altro, prevede l'adozione di ulteriori disposizioni di tutela del territorio ai sensi dell'art. 61 c. 1 lett. h) del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 2

L'articolo individua l'ambito di applicazione del regolamento che coincide con il territorio ligure compreso nei bacini ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale già di competenza delle sopresse Autorità di bacino regionale ed interregionale del Fiume Magra *ex lege* n. 183/1989.

Articolo 3

L'articolo introduce alcune definizioni che rilevano ai soli fini dell'applicazione del regolamento prescindendo dalle definizioni di carattere urbanistico-edilizio. Si definisce, in particolare, mutuando il concetto già utilizzato nell'ambito della pianificazione di bacino regionale l'"ampliamento di edifici esistenti", precisando che ricorre tale fattispecie ogni qualvolta si attuino modifiche che comportano un aumento superiore al 20% del volume esistente.

Viene introdotta, altresì, la definizione di "aumento del carico insediativo", che coincide con un incremento, anche temporaneo, superiore al 20% e pari ad almeno a dieci unità del numero di persone che utilizzano o possano utilizzare un edificio esistente, innovando il regime previgente

laddove si prevedeva, invece, un incremento del carico insediativo significativo senza indicazione alcuna dei parametri numerici.

Viene introdotta la definizione di “interventi di nuova edificazione”, mutuando sostanzialmente il concetto dalla pianificazione di bacino regionale previgente. Al riguardo si precisa che sono qualificabili come tali gli interventi di realizzazione di nuovi edifici e/o manufatti edilizi, nonché l'installazione di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che non siano temporanee, nonché gli interventi di ristrutturazione urbanistica. Non sono, invece, qualificabili come tali quelli consistenti in riempimenti, pali, tralicci, condotte di servizio, tubature, volumi tecnici destinati a contenere impianti, recinzioni, balconi, verande o tettoie, nonché gazebo o similari non tamponati, nonché le opere e gli impianti e i riempimenti necessari per le bonifiche o messa in sicurezza dei siti contaminati.

Viene, inoltre, introdotta la definizione di “modifica morfologica”, mutuando sostanzialmente il concetto dalla pianificazione di bacino stralcio regionale previgente. Al riguardo si precisa che tale modifica ricorre ogniqualvolta si verifichi una modifica di superfici ricadenti in area inondabile diretta a mitigare il livello di pericolosità idraulica delle aree stesse mediante la sopraelevazione permanente e stabile del piano di campagna.

Viene, altresì, introdotta, innovando il regime previgente, la definizione di “parcheggi a raso”, intendendosi per tali quelli realizzati su sedimi esistenti senza modifica altimetrica.

Viene, infine, in considerazione la definizione di “Portata di piena di progetto”, intendendosi per tale quella da assumere nella progettazione relativa ad opere idrauliche e ad opere interferenti col corso d'acqua. Al riguardo si precisa che la stessa coincide con la portata con cui sono state determinate le aree P2 del PGRA e, come tale, nel territorio ligure è in linea con le disposizioni di cui al r.r. n. 3/2011.

Vengono, inoltre, riprese alcune definizioni già contenute nella disciplina di piano del PGRA ai fini chiarezza (quali servizi essenziali, rischio R, battente).

Articoli 4-7

Le disposizioni in esame, nel dare attuazione alle norme del PGRA sotto il profilo urbanistico ai sensi dell'articolo 65 del c. 6 del D.lgs. n. 152/2006, disciplinano le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera P3 (pericolosità elevata), P2 (pericolosità media) e P1 (pericolosità bassa), come mappate dallo stesso PGRA, attraverso l'individuazione degli interventi vietati ed ammessi graduati in ragione dello specifico livello di pericolosità.

In particolare si prevede, mutuando nelle linee fondamentali l'impostazione della pianificazione di bacino previgente:

1) quanto alle Aree a pericolosità da alluvione elevata P3, il divieto di realizzare le nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, i nuovi impianti di cui all'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, i nuovi sottopassi, i nuovi volumi interrati, gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti, la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture, i nuovi parcheggi a raso e i nuovi campeggi.

È fatta, peraltro, salva, innovando il regime previgente, la possibilità di realizzare anche interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti purché non interrati e non riguardanti servizi essenziali, sempreché si intervenga all'interno di ambiti di tessuto urbano consolidato ed in aree a minor pericolosità relativa P3_0. Qualora ricorrano tali condizioni sono ammessi anche i parcheggi a raso.

Sono, in ogni caso, ammessi nuovi impianti di depurazione e di potabilizzazione ed i volumi tecnici ad essi funzionali e collegati, nonché, limitatamente al territorio ligure ricadente nel bacino interregionale del Fiume Magra, l'adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti di frantumazione dei materiali inerti e betonaggio nel rispetto di specifiche condizioni.

2) quanto alle aree a pericolosità da alluvione media P2, rispetto al regime delle aree P3, che è confermato, è consentita, a determinare condizioni, la realizzazione di nuovi impianti di cui all'All. VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/2006, di nuovi impianti di trattamento rifiuti ed i volumi tecnici ad essi funzionali e collegati, nuovi volumi interrati, l'ampliamento di infrastrutture e i nuovi parcheggi a raso. Nella parte ligure del bacino interregionale del fiume Magra, in continuità con il regime previgente, sono ammessi, l'ampliamento e la nuova realizzazione di impianti di betonaggio e di frantumazione dei materiali inerti.

È ammessa, peraltro, la possibilità di realizzare, nel rispetto di specifiche condizioni previste dalla norma, oltre agli interventi ammessi nelle aree P3_0 in ambiti di tessuto urbano consolidato, le nuove opere pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili e i volumi interrati, sempreché si intervenga all'interno di ambiti di tessuto urbano consolidato ed in aree a minor pericolosità relativa P2_0.

Per la sola parte ligure del bacino interregionale del fiume Magra, in continuità con il regime previgente, è fatta salva la realizzazione di interventi di nuova edificazione, a determinate condizioni, nelle aree a minore pericolosità relativa P2_0, ancorché siano situate all'esterno di ambiti di tessuto urbano consolidato. Ciò in coerenza con la disciplina del Piano di bacino del Fiume Magra e del Torrente Parmignola.

Per quanto attiene le infrastrutture, la disciplina regolamentare delle aree P3 e P2 fa salvi, a determinate condizioni, gli interventi inquadrabili nelle opere di attraversamento e quelli

necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità e quelli relativi e connessi alla rete infrastrutturale viaria e ferroviaria primaria e comunale non diversamente localizzabili.

- 3) quanto alle aree a pericolosità da alluvione bassa P1, l'ammissibilità di ogni tipo di intervento, purché realizzato con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e, quindi, del rischio per la pubblica incolumità.

Articolo 8

L'articolo quale ulteriore disposizione di disciplina del territorio ai sensi dell'art. 61, c. 1 lett. h) del D. Lgs. n.152/2006, prevede che la portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere idrauliche e ad opere interferenti col corso d'acqua coincida con la portata con cui sono state determinate le aree P2 del PGRA e, come tale, in linea con il Regolamento Regionale n. 3/2011 che prevede la portata con tempo di ritorno duecentennale.

Articolo 9

La norma prevede, in applicazione degli artt. 7, 8 e 9 della disciplina di piano del PGRA, che l'autorità di Bacino Distrettuale si esprima sui progetti relativi alle opere idrauliche finalizzate alla riduzione della pericolosità da alluvione, in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità.

Articolo 10

L'articolo stabilisce la disciplina relativa alla fascia di riassetto fluviale (RF), già oggetto dei Piani di Bacino stralcio previgenti e richiamata nella Disciplina di Piano del PGRA.

In particolare, sono individuati gli interventi che non sono consentiti: cambi di destinazione d'uso con aumento del carico insediativo, interventi di nuova edificazione e ampliamento degli edifici esistenti, interventi di demolizione e ricostruzione, realizzazione di nuove strade e ferrovie fatta eccezione per le opere di attraversamento.

Mutuando dalla disciplina della pianificazione di bacino interregionale del Fiume Magra sono consentiti, a specifiche condizioni, l'installazione di impianti tecnologici e di manufatti di servizio di piccola dimensione, nonché la sistemazione e/o la trasformazione di aree a fini agricoli, nonché l'ampliamento degli edifici esistenti connessi all'attività cantieristica nautica e non delocalizzabili, ed interventi sulla rete infrastrutturale viaria e ferroviaria primaria e comunale e sulle reti e sugli impianti esistenti, pubblici o di interesse pubblico, non delocalizzabili.

Sono in ogni caso, ammessi gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici/manufatti, impianti e infrastrutture esistenti.

L'articolo individua, inoltre, i presupposti per la modifica e/o l'aggiornamento della fascia di riassetto fluviale chiarendo, altresì, che la disciplina della fascia di riassetto fluviale va applicata in maniera coordinata con la disciplina delle aree P1, P2 e P3.

Articolo 11

L'articolo disciplina le fasce di rispetto, già previste dai previgenti Piani di Bacino stralcio relativi ai bacini regionali liguri e al bacino interregionale del fiume Magra nei tratti dei corsi d'acqua non studiati idraulicamente. Nel ribadire che tale fascia va misurata in conformità con le disposizioni di cui al r.r. n. 3/2011 si prevede che la stessa sia articolata in base al livello del corso d'acqua come definito dal reticolo idrografico regionale, ovvero in 40 metri per i corsi d'acqua di primo livello, 20 metri per il secondo livello e 10 metri per il terzo livello, come già previsto nei piani di bacino stralcio regionali.

La norma prevede, altresì, una fascia di rispetto pari a 10 metri per i corsi d'acqua c.d. ibridi come individuati dalla d.g.r. n. 507/2019 assunta ai sensi dell'art. 91 c. 1 bis della L.R. 18/1999, in ragione della specificità di tali corsi d'acqua che, per le loro caratteristiche, pur non essendo classificabili come canali di drenaggio o fognature, hanno subito forti modificazioni dovute allo sviluppo urbano storico tali da rendere irreversibili ed irrecuperabili le alterazioni subite.

L'articolo prevede, infine, la disciplina applicabile alla fascia di rispetto, che coincide con quella delle aree a pericolosità da alluvione elevata P3, da applicarsi in modo integrato e coordinato con quella relativa alle fasce di inedificabilità assoluta di cui al r.r. n. 3/2011.

Articolo 12

L'articolo individua, in linea di continuità a quanto previsto dai Piani di Bacino stralcio previgenti, le modalità procedurali che i Comuni sono chiamati ad applicare in caso di interventi urbanistico-edilizi confinanti con le aree P3, P2 e P1, al fine di evitare che siano modificate le condizioni di pericolosità da alluvione. A tal fine si prevede, in particolare, quanto agli interventi di demolizione e ricostruzione e/o di trasformazione morfologica, l'obbligo del Comune di acquisizione preventiva del parere vincolante della Regione ai fini della definizione della pratica.

Articolo 13

L'articolo, in continuità con la pianificazione di bacino stralcio previgente, ammette le modifiche morfologiche nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale P1, P2 e P3, alle condizioni indicate nell'allegato 3 al presente regolamento.

Articolo 14

La norma disciplina i rapporti tra gli strumenti urbanistici di livello regionale, provinciale e comunale, e le disposizioni regolamentari proposte, prevedendo che gli stessi non possano essere in contrasto con il regolamento, che comunque prevale nelle more dell'adeguamento degli strumenti medesimi.

Si precisa, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano assentibili né realizzabili interventi in contrasto con la normativa ivi contenuta, ferma restando la verifica preventiva, da parte dell'autorità competente in sede di rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi, della conformità degli stessi alla disciplina regolamentare.

Articolo 15

L'articolo disciplina i rapporti con gli strumenti di protezione civile, chiarendo che il PGR e gli atti attuativi del presente regolamento, quali le mappe delle aree a minore pericolosità, la fascia di riassetto fluviale, forniscono gli elementi propedeutici all'adozione e all'aggiornamento dei piani provinciali e comunali d'emergenza di cui alla L.R. 9/2000 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio).

Articolo 16

L'articolo demanda alla Giunta Regionale la facoltà di approvare indirizzi applicativi della disciplina del presente regolamento previa informativa all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Articolo 17

L'articolo chiarisce i rapporti con il Piano di Tutela dell'Ambiente Marino e Costiero (PTAMC), di cui all'art. 41 della L.R. 20/2006, precisando che la disciplina regolamentare deve essere applicata in modo integrato e coordinato con le norme di attuazione dello stesso piano, fermo restando che il riesame e l'aggiornamento delle mappe di pericolosità da alluvione avviene secondo quanto previsto dalla Disciplina di Piano del PGR.

Articolo 18

L'articolo detta il regime transitorio mutuando sostanzialmente la disciplina dei piani di bacino stralcio previgenti. A tal fine individua, in particolare, gli interventi che, alla data di entrata in vigore del regolamento, possono essere realizzati purché siano già dotati di titolo edilizio o rientrino in altre casistiche già approvate o autorizzate in forza della normativa previgente, ed i relativi lavori vengano iniziati entro tre anni.

Si dispone, inoltre, che, per i tratti di corsi d'acqua non oggetto di studi idraulici per definire la mappa della pericolosità da alluvione fluviale del PGR, nelle more della realizzazione degli studi stessi, la

portata di piena di progetto per gli stessi tratti è quella riportata nei soppressi Piani di Bacino Regionali e Interregionale del Fiume Magra.

La norma, nel chiarire che i criteri emanati dalle sopresse Autorità di Bacino Regionale ed Interregionale del Fiume Magra costituiscono un riferimento tecnico anche per il presente Regolamento, ne conferma la validità fino all'emanazione dei nuovi, se non in contrasto con le disposizioni del PGRA.

Articolo 19

L'articolo definisce il regime transitorio conseguente alle modifiche alla mappa da pericolosità da alluvione del PGRA. A tal fine, in continuità con la pianificazione di bacino stralcio previgente, prevede che, dall'entrata in vigore degli atti di modifica alla mappa del PGRA, all'interno delle aree che, a seguito delle modifiche, hanno aumentato il livello di pericolosità, non possano essere assentite e/o realizzate le opere che risultino in contrasto con la disciplina regolamentare, fatti salvi i casi in cui le opere siano dotate di titolo abilitativo rilasciato precedentemente alla suddetta modifica e i cui relativi lavori siano stati effettivamente iniziati.

La norma subordina, invece, all'acquisizione di parere regionale favorevole, la realizzazione degli interventi urbanistici ed edilizi già assentiti o approvati prima dell'entrata in vigore delle modifiche alle mappe, e i cui lavori non siano ancora iniziati.

Articolo 20

L'articolo detta norme finali, demandando, in particolare, alla Giunta regionale l'approvazione delle mappe delle aree a minore pericolosità relativa, della fascia di riassetto fluviale, nonché di eventuali modifiche agli allegati al presente regolamento a seguito di adeguamenti di natura tecnica, previa informativa all'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Articolo 21

L'articolo prevede la dichiarazione di urgenza ai fini dell'entrata in vigore del regolamento.

ALLEGATO 1

L'allegato 1 definisce gli accorgimenti tecnico-costruttivi per il non aumento del rischio idraulico in caso di realizzazione di nuove opere in aree a pericolosità da alluvione fluviale.

Si tratta di accorgimenti che costituiscono misure di prevenzione (M23) del PGRA, finalizzate alla gestione del rischio, e si pongono in continuità con i previgenti Piani di Bacino emanati dalle sopresse Autorità di Bacino ex lege 183/1989, operanti nel territorio ligure. Questi accorgimenti,

infatti, sono coerenti con l'Allegato 5 del testo integrato della normativa-tipo per i Piani di Bacino di cui alla D.G.R. 1265/2011 e s.m.i., per quanto attiene i bacini regionali liguri, e con l'Allegato 10 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del fiume Magra e del torrente Parmignola, adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 80/2006, e approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 24/2006 per il territorio ligure, e s.m.i..

Secondo quanto previsto dall'allegato 1 al regolamento, gli accorgimenti tecnico-costruttivi devono essere in grado di proteggere il nuovo elemento esposto dagli allagamenti e limitare gli effetti dannosi per la pubblica incolumità. A tal fine, nell'ambito del progetto, si assume come riferimento l'evento associato alla portata con periodo di ritorno minore o uguale a 200 anni.

Nel documento vengono elencati, a mero titolo esemplificativo, alcuni accorgimenti che possono essere adottati sia singolarmente sia congiuntamente.

ALLEGATO 2

L'allegato 2 definisce i criteri per l'individuazione di aree a minore pericolosità relativa all'interno di aree a pericolosità elevata e media da alluvione fluviale P3 e P2.

Si tratta di criteri definiti nel rispetto della Disciplina di Piano del PGRA, che si pongono in continuità con i criteri emanati nel previgente sistema di pianificazione di bacino, in particolare con i criteri per l'individuazione di aree a minor pericolosità relativa e di ambiti normativi nella fascia B, di cui all'Allegato 1 alla D.G.R. 91/2013, relativamente ai Piani di Bacino dei bacini regionali liguri. Inoltre, i criteri sono coerenti con l'Allegato 8 delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino del fiume Magra e del torrente Parmignola, come modificato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2016.

Secondo quanto previsto dai criteri, all'interno delle aree P3 e P2 possono essere individuate, sulla base della velocità di scorrimento e del battente associati ad eventi di piena con definito tempo di ritorno, aree a "minor pericolosità relativa", P3_0 e P2_0, nei quali sia consentito un regime normativo specifico con la messa in opera di accorgimenti tecnico-costruttivi efficaci per il non aumento del rischio accompagnati dalle misure di protezione civile previste dal piano comunale.

Sulle restanti aree vige la normativa generale delle aree P3 e P2.

L'individuazione delle aree normativi P3_0 e P2_0 deve, in ogni caso, essere coerente con le mappe del PGRA.

ALLEGATO 3

L'allegato 3 definisce le condizioni di ammissibilità di interventi comportanti modificazioni morfologiche in aree a pericolosità da alluvione fluviale.

Il documento si pone in continuità la normativa previgente.



PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

(Art.50, comma 1, Statuto della regione Liguria)

TITOLO

Disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali (Ire spa), Politiche socio sanitarie e Terzo Settore Dott. Giacomo Raul Giampedrone

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO: Vice Direzione Generale Sviluppo per la Transizione Ecologica

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Assetto del Territorio ed Ecosistema costiero ed acque

ATTESTAZIONE ASSENZA DI RIFLESSI FINANZIARI

Stante la riserva di legge in ordine all'introduzione di nuovi o maggiori oneri prevista dall'art. 81, terzo comma, Cost., si attesta che il regolamento in oggetto, attuativo dell'articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale n. 18 del 21 giugno 1999 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari (in termini di nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) rispetto a quelli già ricompresi nella copertura finanziaria dalla citata legge regionale.

<p>DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE</p>	<p>Ing. Roberto Boni <i>(Firma)</i> Dott.ssa Ilaria Fasce <i>(Firma)</i></p>
<p>DIRETTORE/VICE DIRETTORE GENERALE DELLA/DEL DIREZIONE/DIPARTIMENTO/ VICE DIREZIONE</p>	<p>Dott.ssa Elisabetta Trovatore <i>(Firma)</i></p>



ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

DISEGNO DI LEGGE

EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE

SCHEMA DI REGOLAMENTO recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)”

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali (Ire spa), Politiche socio sanitarie e Terzo Settore Dott. Giacomo Raul Giampedrone

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO: Vice Direzione Generale Sviluppo per la Transizione Ecologica

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Assetto del Territorio ed Ecosistema costiero ed acque

C. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PER LA STRUTTURA PROPONENTE: Ing. Roberto Boni dott.ssa Ilaria Fasce

PER IL SETTORE AFFARI LEGISLATIVI:

D. MATERIA OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO (*a cura della struttura proponente*)

Il presente schema di regolamento afferisce alla gestione del territorio per gli aspetti di pericolosità idraulica oggetto della pianificazione di bacino distrettuale.

E. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO (*a cura della struttura proponente*)

Lo schema di regolamento regionale, da emanare in attuazione dell'articolo 91, c. 1 ter² della Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia e sviluppo sostenibile) ha come obiettivo principale quello di dare attuazione, al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, con particolare riferimento al settore urbanistico ai sensi dell'articolo 65, c. 6 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale), attraverso una gestione sostenibile del rischio da alluvione fluviale e costiera, in relazione alle trasformazioni del territorio e dell'uso del suolo, mediante la disciplina delle condizioni di gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione, come perimetrare nel PGRA vigente.

Quanto sopra in ragione del fatto che il D.P.C.M. 1/12/2022, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31 del 07/02/2023, con il quale è stata disposta l'approvazione del primo aggiornamento del PGRA, ancorché sancisca, all'articolo 3, il subentro del PGRA, sia pure per la sola parte relativa al rischio idraulico, ai previgenti Piani di Bacino stralcio, ammette, peraltro, l'adozione, da parte della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.p.c.m., le disposizioni concernenti l'attuazione dello stesso PGRA sotto il profilo urbanistico, la cui emanazione segnerà il definitivo superamento del regime transitorio previsto dall'articolo 170, c. 11 del D. Lgs, n. 152/2006, che disponeva il permanere dell'efficacia degli atti assunti dalle soppresse autorità di bacino *ex lege* 183/1989 fino all'emanazione dei corrispondenti atti a livello distrettuale, come del resto confermato dalla stessa Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale con nota 15/02/2023 prot.n. 1269/2023 assunta a prot. — 2023- 0359237 del 27.04.2023.

A tal fine a seguito della disposta cessazione dell'efficacia dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico approvati dalle sopresse Autorità di bacino regionale ed interregionale del Fiume Magra, sia pure per la sola parte relativa al rischio idraulico, ed in ragione della natura meramente prestazionale della norma del PGRA, essendo finalizzata alla gestione del rischio, **è stata predisposta una disciplina di dettaglio** che individua, principalmente, gli interventi urbanistico-edilizi compatibili con le aree a pericolosità da alluvione fluviale, come mappate nel PGRA, in linea di continuità con la normativa dei Piani di bacino per l'assetto idrogeologico che, da ormai vent'anni, consentono di conciliare le esigenze di sviluppo territoriale con la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico nell'ottica della tutela della pubblica e privata incolumità.

A ciò si aggiunga quale elemento di novità la previsione di una disciplina specifica delle aree a pericolosità da alluvione costiera ed il necessario coordinamento con il Piano di tutela dell'ambiente marino e costiero (PTAMC), di cui all'articolo 41 della l.r. n. 20/2006 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale della Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

Lo schema di regolamento prevede, infine, ulteriori disposizioni di disciplina del territorio ai sensi dell'articolo 61, c. 1 lett. h) del D. Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla portata di piena da assumere nella progettazione relativa ad opere idrauliche ed alle opere interferenti con il corso d'acqua, alla fascia di riassetto fluviale, alla fascia di rispetto individuata relativamente ai tratti dei corsi d'acqua non compresi nei tratti studiati idraulicamente.

F. MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO NORMATIVO (a cura della struttura proponente)

L'emanazione del presente schema di regolamento regionale costituisce attuazione dell'art. 91 c. 1 ter2 della L.R. 18/1999 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia".

SEZIONE I

(a cura della struttura proponente)

QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa europea di riferimento

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, cosiddetta Direttiva Alluvioni.

1.2 Normativa statale di riferimento

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), artt. 61, comma 1 lett. h) e 65, c. 6;

D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M. del 01.12.2022 e pubblicato sulla G.U.R.I del 07.02.2023.

1.3 Eventuali progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento

Si segnalano le seguenti proposte di legge vertenti su materia analoga a quella oggetto dell'emanando regolamento

Atto Camera n. 531 - XIX Legislatura - Proposta di legge: ASCARI ed altri: "Disposizioni e delega al Governo per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati"

Atto Senato n. 248 - XIX Legislatura - Proposta di legge: TREVISI " Misure per la tutela dell'ambiente marino e la resilienza delle zone costiere".

1.4 Normativa regionale di riferimento

Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia e sviluppo sostenibile) articolo 91, comma 1 ter 2;

il Regolamento Regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua);

Il Piano dell'ambiente marino costiero (P.T.A.M.C.) approvato ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale n. 20/2006 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale della Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

1.5 Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti (*indicare le eventuali norme di altre leggi o regolamenti su cui il presente intervento normativo può incidere e le eventuali esigenze di coordinamento normativo*)

La presente iniziativa regolamentare non ha ricadute su altre disposizioni regionali.

1.6 Eventuali progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

PDL 37 *“Piano Verde: Disposizioni per lo sviluppo della Liguria grazie alla protezione del suolo e la riqualificazione del territorio”*

PDL 101 *“Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del suolo”* 

1.7 Normativa delle altre regioni in materia

Legge Regionale Toscana 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014)

1.8 Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali (*indicare se l'intervento normativo va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali o comporta soppressione di funzioni conferite o conferimento di nuove funzioni con conseguente necessità di valutazione delle implicazioni finanziarie conseguenti*)

Non si registrano eventuali profili di incidenza su competenze e funzioni degli enti locali, esulando tale aspetto dalla disciplina tipica del regolamento.

SEZIONE II

(a cura della struttura proponente)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

2.1 Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza

L'intervento è coerente con i principi dell'ordinamento comunitario, di cui alla Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, attuata con il d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), ancorché il presente regolamento disciplini, principalmente, aspetti di dettaglio in attuazione delle Norme del PGRA.

2.2 Orientamento della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non è dato rilevare giurisprudenza in materia, in quanto i profili oggetto della disciplina regolamentare esulano da un possibile sindacato da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea, trattandosi di aspetti attuativi, in primis, di uno strumento di pianificazione territoriale quale è il P.G.R.A.

2.3 Esistenza di procedure di infrazione sulla materia oggetto di regolazione

Non esistono procedure di infrazione nella specifica materia trattata.

--

SEZIONE II A

VERIFICA COMPATIBILITÀ DISCIPLINA AIUTI DI STATO

(a cura della struttura proponente)

2a.1

Il disegno di legge prevede la concessione di risorse economiche a terzi	SI'	NO X
--	-----	------

In caso di risposta affermativa specificare gli articoli: _____

In caso contrario passare alla compilazione della Sezione III

2a.2

Le misure economiche introdotte costituiscono aiuto di stato	SI'	NO
--	-----	----

Per la definizione di "aiuto di Stato" e dei relativi requisiti si veda la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) pubblicata sulla Intranet regionale all'area tematica Affari Legislativi

In caso di risposta negativa passare alla compilazione della Sezione III

2a.3

L'aiuto di stato è compatibile con la disciplina europea in materia (in caso di risposta affermativa barrare nella casella sottostante lo strumento giuridico che rende la misura compatibile indicando i relativi estremi)	SI'	NO
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 <input type="checkbox"/> regolamento generale <i>de minimis</i> (UE) n. 1407/2013 <input type="checkbox"/> regolamento <i>de minimis</i> di settore (indicare i relativi estremi) <input type="checkbox"/> comunicazioni della Commissione europea su particolari materie che rendono la misura compatibile con la disciplina in materia di aiuti di stato (indicare i relativi estremi) <input type="checkbox"/> altri strumenti che garantiscono la compatibilità della misura (indicare i relativi estremi).....		

In caso di risposta negativa occorre procedere alla compilazione della scheda Aiuti di Stato con il supporto del Distinct Body della Regione istituito con la D.G.R. 573/2021, in quanto la misura dovrà essere sottoposta alla procedura di pre-notifica alla Commissione europea per la relativa approvazione chiedendo preventivamente, a tal fine, il parere obbligatorio del Distinct Body

SEZIONE III

(a cura della struttura proponente)

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI ED ELEMENTI DI QUALITA'

3.1 Indicazione delle misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con il presente intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026

Con la nuova disciplina, rispetto al regime previgente dei Piani di Bacino Regionali e del Bacino Interregionale del Fiume Magra, non sono più previsti alcuni pareri vincolanti espressi dalla Regione (attraverso gli uffici territoriali per la difesa del suolo) a fronte di interventi da realizzare nelle aree a pericolosità di inondazione. Si ritiene, infatti, che la compatibilità dei suddetti interventi rispetto alla nuova disciplina inerisca alle valutazioni proprie delle autorità preposte al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione dei medesimi interventi, sulla base del quadro conoscitivo del PGRA, evitando in tal modo un'inutile duplicazione delle valutazioni nell'ottica della semplificazione amministrativa.

3.2 Indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione

Nessuno

3.3 Indicazione della previsione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Il regolamento prevede atti attuativi all'articolo 20, laddove è prevista l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, delle mappe delle aree a minore pericolosità relativa, della fascia di riassetto fluviale, della cartografia dei tratti studiati idraulicamente. Si prevede, altresì, la pubblicazione dei dati suddetti sul sito internet regionale.

3.4 Eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse

Nessuno

3.5 Necessità di adeguamento dell'Anagrafe dei procedimenti amministrativi di cui al regolamento 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) e all'Atto ricognitivo (D.G.R. n. 1622 del 2011 e s.m. e i.) *(indicare gli eventuali procedimenti amministrativi che vengono abrogati o modificati e gli eventuali procedimenti amministrativi di nuova introduzione anche al fine della definizione del termine del procedimento)*

Nessuna necessità di adeguamento.

SEZIONE IV

(a cura della struttura proponente in collaborazione con il Settore Affari legislativi)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.1 Inquadramento della materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale

Ancorchè la materia trattata dal presente regolamento afferisca alla tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, c. 2 lett. s) Cost., l'iniziativa regolamentare in esame riguardando, principalmente, l'attuazione del PGRA per i profili relativi alla pericolosità da inondazione fluviale e costiera, costituisce una disciplina di dettaglio ammessa dal legislatore statale (artt. 61, c. 1 lett. h) e 65, c. 6 del D.lgs. n. 152/2006).

4.2 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

Il presente schema di regolamento, essendo principalmente finalizzato all'attuazione del PGRA per i profili relativi alla pericolosità da alluvione fluviale e costiera, è in linea con la disciplina di cui al D. Lgs. n. 152/2006 ed, in particolare, con l'articolo 65, comma 6, che prevede che regioni emanino ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico, nonché e con l'articolo 61, c. 1 lett. h) che assegna alle Regioni, in via residuale, la competenza ad assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria, in particolare, in materia di conservazione e difesa del territorio.

4.3 Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.



TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

DISEGNO DI LEGGE.....

EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE

SCHEMA DI REGOLAMENTO recante “Disposizioni concernenti l’attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell’articolo 91, comma 1 ter 2 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)”

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali (Ire spa), Politiche socio sanitarie e Terzo Settore Dott. Giacomo Raul Giampedrone

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA TECNICA PROPONENTE

DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO: Vice Direzione Generale Sviluppo per la Transizione Ecologica

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Assetto del Territorio ed Ecosistema costiero ed acque

C. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA COINVOLTI

Nessuno

FASE I

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI

1.1 Individuazione destinatari dell'intervento e definizione degli obiettivi

I destinatari della presente iniziativa regolamentare sono principalmente gli enti locali ed, in particolare, i comuni preposti al rilascio dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi urbanistico-edilizi nelle aree a pericolosità idraulica, come mappate nel Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con D.P.C.M in data 01.12.2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 31 del 07.02.2023.

Obiettivo dello schema di regolamento in esame è prioritariamente dare attuazione al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale quanto agli aspetti relativi alla gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione sia fluviale sia costiera, con particolare riferimento al settore urbanistico ai sensi dell'articolo 65, comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale). A tal fine è stata predisposta una disciplina di dettaglio in linea di continuità con la normativa dei Piani di bacino per l'assetto idrogeologico che, da ormai vent'anni, consentono di conciliare le esigenze di sviluppo territoriale con la difesa del territorio dal dissesto idrogeologico nell'ottica della tutela della pubblica e privata incolumità.

Quanto sopra in ragione del fatto che il citato D.P.C.M. 1/12/2022, ancorché sancisca, all'articolo 3, il subentro del PGRA, sia pure per la sola parte relativa al rischio idraulico, ai previgenti Piani di Bacino stralcio, ammette, peraltro, l'adozione, da parte della Regione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.p.c.m., le disposizioni concernenti l'attuazione dello stesso PGRA sotto il profilo urbanistico, la cui emanazione segnerà il definitivo superamento del regime transitorio previsto dall'articolo 170, c. 11 del D.lgs, n. 152/2006, che disponeva il permanere dell'efficacia degli atti assunti dalle sopresse autorità di bacino *ex lege* 183/1989 fino all'emanazione dei corrispondenti atti a livello distrettuale, come del resto confermato dalla stessa Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale con nota 15/02/2023 prot.n. 1269/2023 assunta a prot. — 2023-0359237 del 27.04.2023.

1.2 Valutazione preliminare degli effetti

La proposta impatta direttamente sulle imprese? <i>(se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)</i>	SI'	NO X
La proposta impatta indirettamente sulle imprese?		

<i>(se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)</i>	SI'	NO X
--	-----	------

Se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese (almeno un SI' nelle domande precedenti) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

1.3 Effetti che potrebbero impattare maggiormente sulle PMI rispetto alle grandi imprese

Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI'	NO X
La proposta incide su un settore economico in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI'	NO X
La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI'	NO X

Se la proposta genera effetti che impattano sulle PMI (almeno un SI' nella precedente sezione) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

Individuazione dei destinatari della regolazione

Stima numero di PMI coinvolte	
Settori di attività interessati	
Dimensione economica delle PMI (fatturato medio)	
Numero di addetti interessati per settore	

FASE II ONERI

REGOLATORI

Sono previsti nuovi oneri regolatori?*	SI'	NO X
È stata valutata se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti?	SI'	NO X

**La legge 180/2011 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Gli oneri regolatori possono essere così suddivisi:*

- costi finanziari (bolli, diritti, imposte, tasse)
- costi di conformità sostanziale (obblighi: acquisto macchinario, installazione filtri etc.)
- costi amministrativi (comunicazione dati, SCIA, autorizzazione, etc.)

FASE III

CONSULTAZIONI DELLE PMI

Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare rappresentative delle PMI?	SI'	NO
È stata effettuata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?	SI'	NO

Se sono state effettuate consultazioni indicare le modalità seguite e i soggetti consultati.

NOTE INFORMATIVE

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE.

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.
